

Avv. Prof. Bruno Barel
Avv. Antonella Lillo
Avv. Vincenzo Pellegrini
Avv. Paolo Corletto
Avv. Diego Signor
Avv. Marco Zanon
Avv. Emilio Caucci
Avv. Stefania Stefan
Avv. Pietro Calzavara LL.M.

Spettabile
PROVINCIA DI TREVISO
Settore Ambiente e pianificazione territoriale
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Via Cal di Breda, n. 116
31100 TREVISO (TV)

via pec

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

e p.c.

roncade@comune.roncade.legalmail.it
protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it
segreteria.comune.monastier.tv@pecveneto.it
daptv@pec.arpav.it
daptv@pec.arpav.it
sp.tv@cert.avepa.it
protocollo.aulss2@pecveneto.it
consorziopiave@pec.it
mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it
geniociviletv@pec.regione.veneto.it
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Treviso, 22 febbraio 2024

Avv. Guido Masutti
Avv. Nicoletta Gazza
Avv. Lisa Larese Gortigo
Avv. Mara Busolin
Avv. Mario Panzarino
Avv. Marzia Marchetto
Avv. Marco Segat
Avv. Olga Rilampa
Avv. Barbara Dalla Torre

Avv. Isabella Paladin
Avv. Elisa Pollesel
Avv. Marco Boschiero
Avv. Giulio Vidali
Avv. Giorgia Costacurta Ph.D
Avv. Laura Cristofoli
Avv. Marco Verbano Ph.D
Avv. Francesco Foltran
Avv. Andrea Masiero

Avv. Federica Bardini Ph.D
Avv. Federico Gioia
Avv. Valentina Finotto
Avv. Giacomo Pizzolon LL.m.
Avv. Alessia Campagnaro
Avv. Alessandro Frison
Avv. Federica Turra
Avv. Mirco Broggiato
Avv. Cecilia Coletta

Avv. Stefano Barison
Avv. Giulio De Luca Ph.D
Avv. Jacopo Lorenzon
Avv. Paola Solito
Avv. Letizia Prospero LL.m.
Avv. Francesco Valla
Avv. Alessio Zanutto



Treviso - Viale Monte Grappa, 45 - 31100 (TV) - Tel. 0422.2344 (r.a.) - Fax 0422.433668 - bma.tv@studiobma.com

San Fior - Via Villa Liccer, 10 - 31020 (TV) - Tel. 0438.491000 (r.a.) - Fax 0438.402221 - bma.sf@studiobma.com

Milano - Palazzo Veneranda Fabbrica del Duomo - P.za del Duomo, 20 - 20122 (MI) - Tel. 02.7222201 - Fax 02.861375 - bma.mi@studiobma.com

Verona - Via Carmelitani Scalzi, 20 - 37122 (VR) - Tel. 045.4578838 - bma.vr@studiobma.com

OGGETTO: Controdeduzioni dell'Azienda Agricola Elisa di Scarabello Mirco alle osservazioni promosse ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 dal Sig. Mariano Peruzzo con missiva datata 03.11.2023, assunte dalla provincia di Treviso Settore Ambiente e pianificazione territoriale - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale al Prot. Gen. N. 65713 il 06.11.2023.

Procedimento Autorizzativo unico VIA, AIA, titolo edilizio ai sensi dell'art. 27-bis, 29-ter del d.lgs. 152/2006 relativo al progetto di ampliamento dell'allevamento di suini al fine di migliorare il benessere animale, la quantità di produzione e la sostenibilità ambientale per una zootecnia 4.0 in comune di Roncade, promosso dall'Azienda agricola Elisa di Scarabello Mirco.

Scrivo il presente elaborato controdeduttivo in nome e per conto del Sig. Mirco Scarabello (C.F. _____) titolare dell'Azienda agricola Elisa di Scarabello Mirco, che me ne ha conferito incarico, al fine di contestare integralmente in fatto e in diritto le osservazioni avanzate dal Sig. Mariano Peruzzo in relazione al progetto di ampliamento in oggetto.

Premesso che

- Il sig. Mirco Scarabello, nato a Treviso il 19.01.1970 e residente a Treviso in Via Paris Bordone n. 19, è titolare dell'impresa individuale Azienda agricola Elisa di Scarabello Mirco (c.f./p.iva : _____/04873900262) – d'ora in avanti anche solo "l'Azienda" o "l'Azienda Elisa" – sita a Roncade (TV) in Via Casaria n. 27 (d'ora in poi anche solo "l'Azienda") ed è iscritto con la qualifica di Piccolo Imprenditore alla C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno dal 10.04.2017 con codice REA 405789;
- il sig. Scarabello è proprietario del fondo sito nel Comune di Roncade catastalmente censito al Foglio 4, mappali 356, 357, 336 e del compendio immobiliare che su quest'ultimo vi insiste;
- l'attività prevalente svolta dall'Azienda all'interno di tali edifici ha ad oggetto l'allevamento di suini (codice ATECO 01.46). In via secondaria l'azienda svolge l'attività di coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi (codice ATECO 01.11.4) e l'attività di coltivazione di uva (codice ATECO 01.21);
- l'azienda agricola Elisa partecipa ad una filiera interregionale avente ad oggetto l'allevamento e la produzione di carne suina denominata "Filiera qualità e benessere suino d.o.p. Prosciutto di Parma" per la produzione agroalimentare di altissima qualità;
- l'Azienda ha in progetto di effettuare un ampliamento edilizio dell'allevamento di suini al fine di migliorare il benessere animale, la qualità della produzione e la sostenibilità ambientale per una zootecnia 4.0;
- il progetto edilizio prevede un ampliamento, con adeguamento interno, di n.3 fabbricati a pianta rettangolare di dimensioni attuali 91.37x20.40ml, 84.73x20.40ml e 93.63x20.70ml, di cui i primi due verranno rispettivamente prolungati fino a ml.138,40 ed il terzo fino a

ml.168,47, oltre che la realizzazione di un ulteriore nuovo fabbricato di dimensioni 168.47x20.70ml (cfr. per dettagli relazione tecnica depositata e prodotta dai progettisti tecnici, arch. Moreno Bergamo e Mattia Bergamo e lo Studio di Impatto Ambientale al capitolo “Quadro di riferimento progettuale”). È prevista inoltre la realizzazione di una terza vasca di stoccaggio delle stesse dimensioni e caratteristiche delle due esistenti ma con ripartizione interna divisa;

- l'ampliamento del compendio immobiliare è finalizzato ad aumentare il benessere riservato agli animali aumentando lo spazio a disposizione degli stessi e, segnatamente, prevede, da un lato, l'aumento del numero di scrofe produttive dalle attuali 892 alla presenza media di 1734 ed a 2060 scrofe alla capacità massima potenziale e, dall'altro, l'eliminazione della fase di svezzamento dei suinetti con peso 7- 30kg in quanto questa fase del ciclo verrà delocalizzata verso altri centri specializzati denominati “sito 2”. Nonostante l'incremento potenziale delle scrofe allevabili, la delocalizzazione dei suinetti presenti nella fase di svezzamento consente di ridurre notevolmente il “peso” ambientale del progetto;
- il progetto prevede, inoltre, l'adozione di un avanguardistico e nuovo impianto di filtraggio biologico dell'aria in uscita dagli ambienti di stabulazione, che verrà installato anche nella parte già esistente (consentendo il trattamento del 100% dell'aria), il quale interviene nella rimozione attiva delle sostanze odorigene, certificato V.E.R.A., che dimostra la riduzione del 88% dell'ammoniaca, del 74% delle emissioni odorigene e del 70% delle polveri prodotte comportando, per l'effetto, un sensibile miglioramento rispetto alla situazione attuale;
- il progetto include, infine, l'installazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 212kWp, con cui l'Azienda mira ad essere energeticamente autonoma e sostenibile, e la conseguente realizzazione di un nuovo manufatto adibito a cabina elettrica quale punto di consegna e trasformazione in media tensione mediante con cui la stessa potrà cedere ad Enel distribuzione S.p.a. l'energia non utilizzata per le proprie necessità interne;
- per quanto sopra non rappresentato si rimanda alla documentazione tecnica depositata presso la Provincia di Treviso Settore Ambiente e pianificazione territoriale - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale;
- tale progetto è subordinato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA – AIA – Titolo edilizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 27-bis e 29-ter del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. e del D.P.R. 380/2001;
- in data 07 giugno 2023 ai sensi dell'art. 23, co.1 del citato decreto il sig. Scarabello Mirco, ha presentato un'istanza alla Provincia di Treviso, in qualità di autorità competente, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire il compimento dell'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio

di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso;

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 27-bis, co.1 e dell'art. 24, co. 2 dello stesso decreto, il proponente ha predisposto specifico avviso al pubblico, il quale reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, co. 1 con l'art. 27-bis, co. 2 del medesimo D.Lgs. 152/2006 l'autorità competente ha provveduto a dare notizia per via telematica con comunicazione Prot. n. 37734 del 27.06.2023 a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, dell'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web al seguente indirizzo:

<http://ecologia.provincia.treviso.it/Engine/RAServePG.php/P/578810190300/M/529810190303/T/AZIENDA-AGRICOLA-ELISA-DI-SCARABELLO-MIRCO>

e temporaneamente scaricabile all'indirizzo:

[https://ftp2.provincia.treviso.it/datahub/f.php?h=0NeVdn_s&d=1. ;](https://ftp2.provincia.treviso.it/datahub/f.php?h=0NeVdn_s&d=1.)

- ai sensi dell'art. 27, co. 3, del D.Lgs. 152/2006, codesta amministrazione, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza hanno richiesto alcune integrazioni documentali le quali sono state prontamente riscontrate dall'Azienda istante;
- come previsto dal co. 4 del medesimo articolo, verificata la completezza documentale, la Provincia di Treviso, in data 10 ottobre 2023, ha pubblicato l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e).
- ai sensi dell'art. 14, co. 3, delle L.R. n. 4 del 18 febbraio 2016, nel termine 20 giorni dalla data di pubblicazione di cui all'art. 24 del D.Lgs. 152/2006, il soggetto proponente è tenuto a provvedere a propria cura e spese ad effettuare una presentazione al pubblico dei contenuti del progetto dello studio di impatto ambientale secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla localizzazione dell'impianto, opera o intervento (i.e. il Comune di Roncade - TV);
- in data 19 ottobre 2023, alle ore 20:30, l'Azienda Elisa ha provveduto ad effettuare la presentazione pubblica di cui al precedente punto, presso la Sala Consiliare sita in Via San Rocco n. 8/B a Roncade (TV) con accessibilità in presenza nonché in forma di videoconferenza;
- Come noto, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 4, terzo periodo: *“Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso (i.e. 10.10.2023), e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni.”*;



studio legale
associato

- Con documento di data 3 novembre 2023, il Sig. Mariano Peruzzo (C.F.), con l'assistenza dell'avv. Roberta Cacco, ha depositato presso codesta rispettabile amministrazione, alcune osservazioni inerenti il progetto di ampliamento in oggetto.

Segnatamente, venivano rilevate dal Sig. Peruzzo i seguenti motivi:

1. Sull'area di tutela SIC IT324033 "Fiumi Vallio e Meolo" veniva rilevato: *"osservazione n. 1: necessità di valutazione di incidenza ambientale"*;
2. Sulla viabilità venivano riportate 3 differenti osservazioni:
osservazione n. 1: *"l'assenza di una precedente valutazione dell'impatto sulla circolazione stradale dell'allevamento di Via Casaria n. 27"*;
osservazione n.2: *"inadeguatezza del sistema viario esistente"*;
osservazione n. 3: *"inadeguatezza dei risultati raggiunti poiché falsati"*;
3. Infine, sulle emissioni odorigene veniva mossa *"l'osservazione n. 1: inadeguatezza del progetto"*:

Il sig. Peruzzo insisteva dunque *"per l'accoglimento delle presenti osservazioni finalizzate ad una complessiva riconsiderazione dell'analisi operata dall'Azienda Elisa di Scarabello Mirco in ordine all'impatto del progetto di ampliamento dell'attività di allevamento esistente sotto il profilo:*

a.- della competenza della Valutazione di Impatto Ambientale in seno alla Regione e non alla Provincia;

b.- della necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale o quantomeno dello screening di Valutazione di Incidenza Ambientale;

c.- della viabilità stradale, in guisa tale da imporre alla proponente una nuova e maggiormente dettagliata indagine dei dati sul traffico relativi all'attuale assetto circolatorio indotto dall'attività in essere che, in un'ottica prognostica, a quelli derivanti dall'ampliamento in progetto."

Tutto ciò premesso, con l'assistenza dello scrivente, il Sig. Mirco Scarabello, in qualità di titolare della ditta Azienda agricola Elisa di Scarabello Mirco, resiste con il presente elaborato controdeduttivo e contesta integralmente in fatto e in diritto le osservazioni del Sig. Mariano Peruzzo richiedendone il rigetto per totale infondatezza della pretesa e, in particolare, osserva ed eccepisce quanto segue.

Controdeduzioni

SUL TEMA N. 1 “AREA DI TUTELA SIC IT324033 “FIUMI VALLIO E MEOLO”.

OSSERVAZIONE N. 1: NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE.

Le osservazioni promosse dal Sig. Peruzzo sostengono la non corretta considerazione della vulnerabilità dei corsi d'acqua Meolo e Vallio, contigui all'Azienda, e gli effetti derivanti dall'intervento in progetto sull'assetto idrogeologico.

Segnatamente, secondo il sig. Peruzzo, in ragione dell'asserito scarso potere assorbente dei terreni utilizzati per lo smaltimento dei liquami dall'azienda Elisa, questi verrebbero facilmente lisciviati nelle falde acquifere. I nitrati, contenuti nei liquami a seguito del miscelamento con la torbida prodotta dall'impianto di filtrazione, non potrebbero quindi essere trattiene dal terreno e, con l'insistenza delle piogge, verrebbero riversati direttamente nelle falde acquifere, le quali scaricano direttamente nel fiume Vallio. Su tali basi, i risvolti dell'attività produttiva non vengono circoscritte all'area dell'allevamento, bensì interesserebbero *“un'areale tanto ampio da interessare altresì la laguna veneta”*. Ciò, infatti, secondo parte osservante creerebbe gravi pregiudizi all'eutrofizzazione della laguna, la quale aumenta con l'aumentare della concentrazione dell'azoto e del fosforo nelle acque lagunari.

Su tali basi il sig. Peruzzo ritiene che non possa escludersi la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) o quanto meno lo screening di Valutazione di Incidenza Ambientale. Ritiene altresì che il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale debba svolgersi in sede regionale e non provinciale.

Tali statuizioni sono prive di pregio e non sono meritevoli di accoglimento.

La distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici su terreni agricoli coltivati, si configura come una ordinaria pratica agricola similmente alle operazioni di semina, trapianto, concimazione, irrigazione ecc. e, laddove effettuata nel rispetto delle condizioni d'obbligo della specifica disciplina regionale, è da considerarsi attività “prevalutata” dalla Regione Veneto e che quindi ha già assolto a tale procedura.

Come noto, la Direttiva 91/676/CEE (cd. Direttiva Nitrati), relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, all'art. 5 regola i cd. “Programmi di Azione” per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

I Programmi di azione si applicano alle zone designate vulnerabili ai nitrati (ZVN) ai sensi dell'art. 3 della medesima direttiva e sono finalizzati a definire la disciplina per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati e la regolamentazione dell'uso dei fertilizzanti. Tali programmi sono sottoposti a riesame ogni quattro anni, ai sensi dell'art. 5 par. 7 della direttiva citata.

L'attuale quadro di riferimento nazionale, di derivazione unionale, è inserito nel D.lgs. n. 152/2006, Sez. II della Parte III e nel DM 25 febbraio 2016 recante *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”*.

Nella Regione Veneto il primo Programma di Azione è stato approvato con DGRV 2495/2006 e successivamente, come da normativa, sottoposto a riesame con cadenza regolare.

A partire dalla seconda edizione, approvata con DGRV n. 1150/2011, **il Programma è stato sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE, in ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia Europea (2010/C 221/20), e a contestuale procedura di screening di valutazione di incidenza ambientale (VIncA), la quale ha escluso effetti significativi negativi sugli obiettivi di tutela definiti per la rete Natura 2000**, istituita ai sensi della direttiva Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

Orbene, il Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola è contenuto nella DGRV n. 813 del 22 giugno 2021, la quale contiene altresì la disciplina regionale veneta attualmente vigente che regola l'utilizzo agronomico dei fertilizzanti azotati comprensiva.

Il Quarto Programma nasce quindi dall'evoluzione di una disciplina consolidata, in recepimento di specifiche norme comunitarie e nazionali, volte a preservare le acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola. Secondo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha una valenza ambientale positiva in quanto coerente con gli obiettivi della Strategia nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Le modifiche normative introdotte con il Quarto Programma d'Azione e la coordinata disciplina in zona ordinaria, sono volte al rafforzamento della tutela ambientale, vertendo principalmente sullo sviluppo di sinergie con strumenti di tutela adottati in altri settori (Direttiva (UE) 2016/2284 "NEC", Accordo di Bacino Padano, BAT Conclusions su impianti AIA), sul recepimento delle misure di conservazione per i Siti Natura 2000.

Nello Studio di Impatto Ambientale depositato dall'Azienda agricola Elisa di Scarabello Mirco, con riferimento alla distribuzione degli effluenti zootecnici, viene dimostrato che l'Azienda adotta tutte le misure definite dal suddetto "Quarto Programma d'Azione" per le "zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola".

Segnatamente, l'Azienda Elisa rispetta:

- **i divieti spaziali, stazionali o legati a particolari situazioni dei terreni e delle superfici;**
- **i limiti quantitativi agli apporti di azoto e dosi di applicazione;**
- **le modalità di applicazione previste;**
- **le norme sulle caratteristiche ed il dimensionamento degli stoccaggi;**
- **gli adempimenti amministrativi previsti per tutte le aziende che producono e/o utilizzano ai fini agronomici gli effluenti zootecnici, materiali assimilati e fertilizzanti di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 2019/1009;**

Con riferimento a quest'ultimo punto, preme rilevare che la ditta provvede ad effettuare annualmente la cd. "Comunicazione Nitrati" ed a predisporre il **Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)** nel quale vengono definite le quantità di effluente zootecnico utilizzate nei

terreni agricoli a disposizione, opportunamente identificati nel Portale Informatico della Regione Veneto (web A58).

Il PUA tiene inoltre conto delle caratteristiche pedo-agronomiche del terreno, delle asportazioni colturali, dell'epoca e della modalità di distribuzione dei liquami e dell'efficienza fertilizzante degli effluenti di allevamento e della distribuzione.

In particolare, come già riportato nella documentazione depositata, nel PUA è programmato l'utilizzo degli effluenti prodotti per zona omogenea, per coltura, in base all'epoca di distribuzione con riferimento al rispetto, nelle zone vulnerabili, del limite massimo di 170 kg azoto/ha da azoto zootecnico e il non superamento del MAS (parametro massimo di azoto efficiente per coltura /Ha, tra apporto organico e chimico).

Più in dettaglio, dalla relazione tecnica descrittiva depositata presso codesta amministrazione emerge che il volume di refluo prodotto complessivamente, dato dalla somma di quello prodotto dagli animali (14.076 m³/anno), dall'acqua utilizzata per i lavaggi (80 m³/anno) e da quella derivante dall'impianto di trattamento dell'aria (1.705 m³/anno), è pari ad un totale complessivo di 15.861 m³/anno (considerato che non vi è alcun volume di acqua meteorica ricadente sugli stoccaggi perché coperti).

Si legge inoltre che *“L'azienda intende installare un impianto di separazione solido/liquido per il trattamento del refluo di allevamento; considerando la resa di separazione dell'impianto del tipo “a compressione elicoidale” risulta una quantità prodotta di effluente separato liquido pari a 15.068 mc e di separato solido pari a 793 mc”*.

Ai fini che qui rilevano, per quanto riguarda la stima dell'azoto prodotto ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla cd. Direttiva Nitrati, l'azienda ha altresì intrapreso il percorso di riduzione della proteina alimentare al fine avere un minor impatto sull'utilizzazione agronomica degli effluenti facendo riferimento alla procedura “bilancio alimentare dell'azoto” di cui all'allegato D della D.G.R.V. 2439 del 07.08.2007.

Come indicato nella relazione tecnica “Precauzionalmente, non tenendo conto della riduzione dell'azoto escreto da bilancio alimentare dell'azoto, l'azienda alla presenza media produce 29.825 kg azoto/anno pari a 17,2 kg azoto/posto scrofa/anno (senza suinetti in svezzamento 7-30kg), con una disponibilità di superfici ad utilizzazione agronomica dei reflui pari a 460 Ha da ultima comunicazione nitrati N. 631910/03; risulta, pertanto, una disponibilità di utilizzazione pari a 107.213 kg azoto, ovvero oltre tre volte il fabbisogno”.

In altri termini, considerata la superficie a disposizione dell'azienda e la produzione stimata di azoto annua, nel rispetto del parametro MAS, risulta che l'Azienda Elisa rispetta le prescrizioni normative e, in particolare, quelle contenute nel Quarto Programma d'Azione, già sottoposto a VIncA.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, si riporta il par. 2.2. dell'allegato A alla DGRV n. 1400 del 29.08.2017 intitolato “Piani, progetti e interventi che non determinano incidenze negative

significative sui siti rete natura 2000 e per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza”:
“Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell’art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la valutazione dell’incidenza è necessaria per “qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione” dei siti della rete Natura 2000 “ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti” tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti”.

“Conseguentemente la valutazione di incidenza non è necessaria, oltre che nei casi per i quali ricorrono le seguenti condizioni:

- a) ...omissis...*
- b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati, anche nei casi qui di seguito elencati:*
 - 1. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell’autorità regionale per la valutazione di incidenza;”.*

Un tanto premesso, il progetto dell’Azienda Elisa non può essere considerato di incidenza significativa in quanto rispetta le prescrizioni del Quarto Programma d’Azione e rientrando, per l’effetto, nell’alveo di applicazione dello stesso che è già stato sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale, la quale ha escluso effetti significativi negativi sugli obiettivi di tutela definiti per la rete Natura 2000. Il rispetto delle predette prescrizioni viene peraltro debitamente relazionato mediante la cd. “Comunicazione nitrati” e il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA).

Per gli stessi motivi, il rispetto del Programma elide per definizione il collegamento fra l’utilizzo a monte dei nitrati ed eventuali pregiudizi sulla laguna veneta a valle. Tale circostanza è dimostrata dal fatto che la disponibilità di superficie di utilizzazione agronomica dei reflui (i.e. 460Ha) è pari a ben tre volte il nitrato prodotto dall’Azienda, ben sufficiente all’assorbimento. Del pari, conseguentemente a quanto finora dedotto, risulta essere priva di fondamento logico la richiesta di spostamento in sede regionale della Valutazione di Impatto Ambientale in quanto, sulla base dei dati succitati, il progetto dell’Azienda Elisa è manifestamente circoscritto alle zone di coltivazione contenute all’interno della Provincia di Treviso.

SUL TEMA N. 2: “SULLA VIABILITÀ”.

OSSERVAZIONE N. 1: “ASSENZA DI UNA PRECEDENTE VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE DELL’ALLEVAMENTO DI VIA CASARIA N. 27”.

Secondo parte osservante, l’Azienda agricola Elisa (già Società Agricola La Grazia di Scarabello Mirco e Loris S.s.) nell’anno 2016 avrebbe realizzato l’insediamento zootecnico senza alcuna

valutazione in ordine all'impatto sulla viabilità e sulla circolazione locale.

Si legge: *“Nel 2016 non venne, cioè, effettuato alcuno studio della capacità della rete stradale esistente, non si pronosticò il flusso del traffico veicolare indotto dal nuovo insediamento, non si verificò la futura composizione del parco veicolare del realizzando allevamento, la quantità di merci presumibilmente trasportate, il numero di viaggi, il peso totale dei trasporti, la velocità dei veicoli etc.”*. E ancora: *“La valutazione oggi condotta dai tecnici dell'Azienda Agricola Elisa commette il grave errore di presupporre aprioristicamente la conformità della viabilità esistente rispetto all'allevamento suinicolo già in essere”*.

Con riferimento ai sinistri stradali accaduti si legge inoltre: *“Anzi, nel corso degli anni (dal 2016 -i.e. anno di insediamento dell'Azienda Elisa- ad oggi) gli incidenti – seppur sporadici e non gravi – e gli imbottigliamenti verificatisi in via Casaria, nonché le persistenti lamentele della cittadinanza, in specie di chi vi abita, in ordine alla pericolosità del tratto stradale, hanno dimostrato l'assoluta incapacità dell'odierna rete stradale di assorbire il traffico indotto dall'allevamento già nella consistenza attuale”*.

Le statuizioni sin qui avanzate sono errate e totalmente infondate.

È infatti provato *per tabulas* che l'Azienda Elisa nel corso dell'anno 2013 ha attuato un approfondito studio dell'impatto sulla circolazione stradale. Infatti, seppur non espressamente dovuto né tantomeno previsto dalla normativa vigente, l'Azienda, in sede di integrazione del Permesso di Costruire per la realizzazione dell'allevamento attualmente esistente, ha depositato la relazione intitolata “Valutazione dell'impatto sulla circolazione stradale” (documento datato dicembre 2013). (doc. 1 - all. 01)

Lo studio, per cui si rimanda *amplius* alla relazione tecnica integrativa di febbraio 2024 redatta dallo Studio Tecnico Conte&Pegorer con la collaborazione dell'ing. Milko Roncato (doc. 1), a seguito dei rilievi effettuati, ha determinato un impatto non significativo sulla rete stradale locale. Per l'effetto, le osservazioni promosse dal sig. Peruzzo non hanno alcun fondamento in quanto la conformità del traffico veicolare successiva all'ampliamento è stata studiata sulla base dei rilievi già effettuati nel corso del 2013, aggiornati di ulteriori studi, l'ultimo dei quali effettuati fra dicembre 2023 e gennaio 2024.

Infine, si respingono con fermezza le asserite connessioni fra gli incidenti occorsi lungo la via Casaria -peraltro definiti dallo stesso osservante “sporadici” e “non gravi” – con il traffico indotto dall'allevamento, le quali sono totalmente infondate, non provate e diffamatorie e per le quali il sig. Scarabello si riserva di adire le competenti sedi giudiziarie.

OSSERVAZIONE N. 2: INADEGUATEZZA DEL SISTEMA VIARIO ESISTENTE.

Il sig. Peruzzo ritiene poi oggettiva l'incapacità dell'attuale rete stradale di sostenere il traffico di mezzi pesanti prodotti dall'allevamento di scrofe.

Si legge: “La S.P. n. 60 è una strada extraurbana di tipo F ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 285/1992, ovvero rientra nella categoria delle strade locali, caratterizzate da una carreggiata ristretta, la cui circolazione è a traffico limitato.

Trattasi, dunque, di una strada che per geometria e struttura non è adeguata al transito di mezzi pesanti”.

Tale circostanza è fatta discendere dall’affermazione, peraltro non provata, per cui la larghezza in alcuni punti sarebbe inferiore ai 4,50 m indicati nella relazione tecnica prodotta dall’Azienda Elisa.

Su tali basi viene inoltre affermato che “La larghezza di tutte le strade suindicate percorse dai mezzi in uso all’Azienda Agricola Elisa non è sufficiente a consentire il transito di un mezzo meccanico agricolo o di un camion rimorchio contestualmente al transito di un’auto: in caso di incrocio uno dei due mezzi è costretto a fare retromarcia.”.

E ancora. Viene così dichiarato dal sig. Peruzzo “*Le foto del mezzo meccanico utilizzato dall’Azienda proponente per lo spargimento dei reflui evidenzia come non vi sia spazio per nessun’altro in via Casaria*”.

Tali affermazioni sono prive di pregio.

Come meglio esplicato nella relazione tecnica integrativa (doc. 1), le due strade di accesso che collegano l’Azienda alla Strada Provinciale sono per la maggior parte di proprietà della stessa. In ogni caso, sono caratterizzate da lunghi tratti rettilinei che permettono di visualizzare con largo anticipo i mezzi provenienti dal senso contrario e di organizzare con agilità le manovre necessarie in caso di incrocio.

Con particolare riferimento alla S.P. n. 60, né il Codice della Strada né la segnaletica verticale apposta rilevano delle limitazioni al peso dei veicoli (con l’eccezione del ponte di attraversamento del Fiume Vallio) tanto che la stessa viene utilizzata dalle linee di trasporto pubblico con autobus e corriere. Inoltre, per lunghi tratti, il limite di velocità è fissato in ben 70 km/h.

Orbene, è interessante come il sig. Peruzzo, da un lato, ritenga indispensabile una valutazione tecnica con dati a supporto in ordine all’impatto dell’allevamento sulla circolazione stradale, dall’altro, senza alcuna relazione tecnica e alcun dato a supporto sia in grado di dare rilevanza oggettiva all’insostenibilità dell’attuale rete stradale.

Preme inoltre rilevare, per mero tuziorismo difensivo, che sulla medesima Strada Provinciale n. 60 è collocata la sede della Società agricola Peruzzo Mariano e C. S.s. di cui il Sig. Mariano Peruzzo è socio e per la quale si presume vengano utilizzati dei mezzi pesanti nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Pertanto, delle due l’una: o la strada provinciale non è adeguata al transito dei mezzi pesanti per cui anche a quelli utilizzati o connessi all’attività della Società agricola Peruzzo Mariano e C. S.s. non deve essere concesso il transito -e tale circostanza non è dimostrata- oppure la strada, ad uso pubblico, è utilizzabile tanto dalla Società del Peruzzo quanto dall’Azienda Elisa. Quest’ultima

circostanza è ampiamente supportata da ben due studi, il primo effettuato in modo prodromico all'insediamento, il secondo redatto per l'istanza di ampliamento per cui è discussione.

OSSERVAZIONE N. 3: INADEGUATEZZA DEI RISULTATI RAGGIUNTI POICHÉ FALSATI.

In quest'ultima osservazione relativa al traffico veicolare vengono poste all'attenzione diverse problematiche rilevate dal Sig. Peruzzo.

- In primis si ritengono inattendibili i risultati conseguiti nella Relazione Tecnica di "Valutazione dell'impatto sulla circolazione stradale in quanto viene statuito che la S.P. n. 60 non sia stata considerata nella sua interezza;
- vengono poi ritenuti inattendibili i dati riportati in quanto il rilievo giornaliero precedentemente operato viene ritenuto inesistente in quanto non datato né circostanziato inficiando, conseguentemente, ogni valutazione operata;
- la relazione prodotta sarebbe insufficiente in quanto non riporta né la quantità di merce totale trasportata, né la tipologia di mezzi in uso all'azienda né la portata degli stessi. Per l'effetto *"l'analisi del traffico condotta su base annuale, per stessa ammissione dell'Azienda, sarebbe fallace: il numero dei veicoli in entrata ed in uscita dall'allevamento è fortemente variabile in base al periodo zootecnico di riferimento. Secondo le osservazioni i transiti sarebbero infatti concentrati per la maggior parte in 20-25 giorni all'anno"*.

L'odierna rete stradale non sarebbe dunque in grado di assorbire il traffico prodotto a seguito dell'ampliamento, il quale sarebbe asseritamente pari ad un terzo in più di autobotti in uscita dallo stabilimento per il trasporto di liquami;

- infine, non comprendendo se sia tenuto in considerazione il fatto che tutti i mezzi compiono il tragitto sia in entrata che in uscita, viene stabilito che il numero di mezzi conteggiato debba essere raddoppiato.

Tali osservazioni sono prive di fondamento e non sono aderenti alla realtà.

Le relazioni tecniche prodotte che hanno ad oggetto lo studio del traffico e del deflusso veicolare sono ampiamente approfondite e dettagliate. Lo studio prende in considerazione il tratto di strada della S.P. n. 60 interessato dall'utilizzo dei veicoli che escono dall'Azienda Elisa in tutte le direzioni possibili del flusso veicolare. Qualora per interezza venisse intesa l'intera estensione di Via Casaria (i.e. oltre 3 km) sarebbe allora necessario misurare il traffico veicolare anche di tutte le arterie che incrociano la strada, le quali, essendo suscettibili di far defluire il traffico, fanno diminuire l'asserita congestione che connota la strada provinciale. Si ritiene che tale indagine sia da ritenere abnorme in relazione all'impatto veicolare prodotto dagli studi effettuati.

Il sig. Peruzzo ritiene inattendibili i rilievi giornalieri precedentemente operati in quanto inesistenti. Tale considerazione è già stata ampiamente smentita, infatti il Peruzzo ignora l'esistenza dello studio effettuato nell'anno 2013 antecedentemente all'insediamento.

Con riferimento invece alla quantità di merce annualmente in uscita dall'allevamento e i periodi di utilizzazione dei reflui di allevamento si rimanda alla Relazione Tecnica Integrativa (cfr. doc. 1 pp. 9-11).

Sinteticamente può essere affermato che il numero totale di mezzi non è legato alla quantità annuale e/o alla portata del mezzo ma è relativo alle necessità dell'azienda che quindi ne determinano la frequenza. Come da tabella riportata (cfr. doc. 1 p. 10) la maggior parte dei mezzi in entrata e in uscita rimane immutato dallo stato di fatto allo stato di progetto. Per l'effetto debbono essere respinte con fermezza le accuse di falsità e inattendibilità dei dati riportati.

Si aggiunga inoltre che i periodi di utilizzazione dei reflui di allevamento sono ben diversi da quelli dichiarati dal sig. Peruzzo. **Considerati infatti i periodi di divieto, i quali hanno un ammontare complessivo di massimo 90 giorni e i periodi di occupazione colturale, differenziati per tipologia di coltura, la distribuzione del liquame può avvenire per ben 9 mesi all'anno, dato ben diverso dai 20-25 giorni dichiarati da parte osservante.**

Inoltre, circa il 12% degli ettari a disposizione dell'Azienda sono contigui alla stessa e, pertanto, non sono interessati dalla viabilità extra-aziendale.

Alla luce di quanto sin qui riportato, la valutazione di impatto sulla circolazione, prendendo come riferimento il valore cautelativo di 250 giorni lavorativi all'anno, stima l'impatto prodotto in aumento giornaliero dagli attuali 1,5 mezzi a 2,3. Per l'effetto l'impatto sulla circolazione veicolare non può che essere considerato insignificante.

Infine, con riferimento all'asserita doverosità di calcolo raddoppiato dei mezzi calcolati in entrata e in uscita si evidenzia che per "viaggio" è inteso, ed è sempre stato inteso, sia l'entrata che l'uscita del mezzo. Dunque, nessun raddoppio delle stime deve essere effettuato, né tantomeno un riconteggio. **A seguito dell'ampliamento è infatti previsto un aumento di massimo 10 unità giornaliere, per pochi giorni all'anno, in una strada che -come da rilievi- conta un flusso di picco di circa 391 veicoli/ora.**

L'aumento viene infatti stimato in un flusso di picco di 395 veicoli/ora, pari ad una maggiorazione dell'1%. Come precisato *amplius* nella Relazione Tecnica Integrativa (cfr. doc. 1) tale aumento è influente e certamente non può essere considerato peggiorativo. Tale statuizione è confermata dal fatto che **il "livello di servizio" calcolato secondo gli standard indicati dall'Highway Capacity Manual del Transportation Research Board degli Stati Uniti, risulta immutato al livello B** (circolazione ancora libera, ma con modesta riduzione di velocità. Le manovre cominciano a risentire della presenza di altri utenti: comfort accettabile, flusso stabile).

SUL TEMA N. 3: SULLE EMISSIONI ODORIGENE

OSSERVAZIONE N. 1: INADEGUATEZZA DEL PROGETTO

Al netto delle osservazioni riguardanti i nitrati prodotti e il loro mancato assorbimento, la cui infondatezza è già stata ampiamente dimostrata (v. controdeduzione al tema n. 1 osservazione n.

1), viene rilevato che lo “Studio Previsionale di Impatto Odorigeno” non affronta la tematica dei mercaptani, sostanze solforate responsabili della percezione degli odori sgradevoli.

Si legge inoltre: *“Non essendovi, ad oggi, dati certi circa lo stato di fatto degli odori emessi dall'allevamento suinicolo in atmosfera, bensì solo valutazioni previsionali condotte sulla scorta di elaborazioni prodotte da modelli matematici e statistici, mancano parametri obbiettivi di riferimento che possano consentire di elaborare una valutazione oggettiva circa le emissioni prodotte dall'ampliamento in progetto. La circostanza è particolarmente allarmante anche in considerazione del fatto che si tratta di sostanze chimiche, quali i mercaptani ed altre sostanze solforate, insite negli allevamenti, soprattutto dei monogastrici, e che possono nel corso del tempo interferire con la tutela della salute umana ai sensi dell'art. 32 della Costituzione”*.

In merito a tali statuizioni si allega la controdeduzione a firma del Per. Ind. Cristian Bortot datata 22.01.2024. (doc. 2)

Per completezza espositiva si rammenta che, come relazionato, i valori soglia per l'analisi della molestia olfattiva sono indicati in ou_E/m^3 (unità odorimetriche per metro cubo) non riferite a sostanze specifiche, ma alla miscela odorigena nella sua completezza, come da linee guida nazionali e regionali ad oggi applicabili, le quali danno indicazione unicamente della concentrazione di odore tollerabile, non della tipologia di sostanza che la determina.

Si rammenta inoltre che lo studio effettuato ha compiutamente preso in considerazione i parametri richiesti dalle linee guida di settore, nei modi e nei termini da queste indicati per la valutazione della problematica connessa alle dispersioni di odore, senza dimenticare che comunque **il progetto prevede l'inserimento di un sistema di abbattimento delle stesse, nell'ottica non tanto del mero rispetto dei valori soglia, quanto del raggiungimento del minore grado di impatto ragionevolmente ottenibile a costi sostenibili per l'azienda.**

Sul punto si precisa che la predisposizione di un sistema di filtrazione come quello in progetto secondo una tecnologia valutata come Best Available Technology nel Bref di riferimento europeo per l'allevamento intensivo di suini e avicoli **appare intervento di mitigazione non solo conforme rispetto alle conoscenze scientifiche in merito** (riportate per esteso nel documento di riferimento di matrice unionale), **ma anche congrua nel poter garantire un condizione più marcata nel rispetto dei valori soglia, stante il fatto che per il rispetto della soglia I, recettore 01, sarebbe sufficiente un'efficienza di poco superiore al 10%, di gran lunga inferiore al valore del 74% che si ricorda essere stato direttamente misurato su allevamento suinicolo su un sistema di filtrazione della stessa identica tipologia e funzionamento di quello proposto a progetto.**

* * *

Tutto ciò premesso, il sig. Mirco Scarabello, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Elisa di Mirco Scarabello, chiede l'integrale rigetto delle osservazioni presentate dal sig. Mariano Peruzzo perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e, per l'effetto, chiede

l'accoglimento dell'istanza presentata e il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale comprensivo del provvedimento di VIA, AIA e dei titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Il sig. Mirco Scarabello rimane disponibile a fornire ulteriori chiarimenti e a dare riscontro ad altre eventuali osservazioni.

avv. Bruno Barel

**BAREL
BRUNO**

Firmato digitalmente
da BAREL BRUNO
Data: 2024.02.22
16:33:52 +01'00'